

 **PDF Complete**
Your complimentary use period has ended.
Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

ORDINE DEL GIORNO

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome riunita in Assemblea plenaria lunedì 20 giugno 2011 approva all'unanimità dei presenti il seguente ordine del giorno.

VISTO l'ordine del giorno di convocazione contenente al punto 2: analisi dello **Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, province e comuni (articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42)**; atto del Governo n. 365, XVI legislatura, trasmesso alle Camere il 19 maggio 2011;

CONSIDERATO che lo schema di decreto legislativo in oggetto (A.G. n. 365) è **attualmente all'esame delle Camere**, affinché su di esso siano espressi i pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

CONSIDERATO altresì che sullo schema di decreto non è stata raggiunta l'intesa (prevista ai sensi dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, della l. 5 maggio 2009, n. 42) in sede di Conferenza unificata. In particolare, forti perplessità sono state espresse, da parte delle Regioni con riguardo alla disciplina del cosiddetto "fallimento politico" del Presidente della Giunta regionale;

VISTI i profili di natura ordinamentale per le Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; in particolar modo lo schema di decreto legislativo si propone di attuare la delega di cui agli artt. 2, 17 e 26 della legge n. 42 del 2009. In particolare viene in rilievo l'art. 17, comma 1, lettera e), ai sensi della quale, tra l'altro, il legislatore delegato è chiamato a disporre la "previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla Regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dei casi di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione, rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali;

CONSIDERATI fondati gli aspetti di illegittimità costituzionale relativi all'art. 2 del suddetto schema di decreto legislativo;

RILEVA alcuni profili problematici rispetto alla compatibilità tra il testo proposto e la disposizione delegante in merito al capo I; **suddetti profili sono stati delineati nel testo accluso al presente ordine del giorno e parte integrante dello stesso. Si esprime, invece, condivisione circa l'ampianto del capo II in merito ai meccanismi premiali;**



SOTTOLINEA (per il capo I)

- a) Art. 1 (inventario di fine legislatura) *pur in assenza di esplicite disposizioni sul punto, che il quadro che sembra potersi desumere rispetto alla redazione dell'inventario di fine legislatura regionale (obbligatorio per le regioni assoggettate ad un piano di rientro della spesa sanitaria, facoltativo per le altre regioni) è quello di un procedimento prevalentemente incardinato presso la Giunta regionale. **Si rileva l'opportunità di inserire un momento di controllo presso le Assemblee regionali rispetto a tale attività di Giunta, se non altro perché parte del contenuto dello stesso documento ha ad oggetto attività svolte dallo stesso Consiglio regionale: in particolare, nel punto in cui si fa riferimento alla descrizione dettagliata delle principali attività normative svolte durante la legislatura, in relazione agli ambiti indicati.***
- b) Art. 2 (Fallimento politico del Presidente della Giunta regionale); *che tale disposizione appare rivestire la massima importanza anche dal punto di vista dei Consigli regionali, specie per le conseguenze che su di essi si verificherebbero allo scattare del meccanismo sanzionatorio previsto dal comma 2, ove si prevede la rimozione del Presidente della Giunta regionale in conseguenza della dichiarazione, secondo le modalità indicate, del grave dissesto finanziario della Regione. La rimozione del Presidente della Giunta regionale, infatti, nelle Regioni che hanno previsto l'elezione diretta del vertice dell'esecutivo (nonché in quelle che, in mancanza di un nuovo Statuto, adottano ancora la forma di governo regionale transitoriamente prevista dall'art. 5 della l. cost. n. 1 del 1999), determinerebbe automaticamente lo scioglimento del Consiglio regionale e l'indizione di nuove elezioni. In linea generale, risultano assai dubbie la praticabilità e la conformità al sistema costituzionale di un meccanismo di così forte responsabilità politica del Presidente della Giunta regionale, ove specificamente ed esclusivamente riferito, come in questo caso, alle funzioni da esso svolte ai sensi dell'art. 2, comma 83, della legge n. 191 del 2009, quale Commissario ad acta per il rientro dal dissesto finanziario.*
- c) Art. 6 (Fallimento politico del Presidente di Provincia e del Sindaco) *che considerata la ratio alla base della disciplina di ineleggibilità (il rischio di condizionare la libera manifestazione del voto e la possibilità di conflitti di interessi), ci si chiede se non sarebbe stato più opportuno prevedere l'incandidabilità. La disposizione appare dubbia, altresì, specie nella parte in cui prevede l'ineleggibilità a presidente della giunta e a consigliere regionale. L'individuazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità a livello regionale è infatti attribuita o ai sensi dell'art. 122 Cost. o alla competenza legislativa regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato. Inoltre, se può apparire giustificabile l'ineleggibilità a cariche di governo per le quali è prevista l'elezione diretta, più dubbia pare la previsione della medesima misura ove riferita all'elezione a incarichi di natura rappresentativa (a maggior ragione ove aventi un ambito territoriale non coincidente con quello del comune o della provincia del cui Esecutivo si sia stati al vertice).*

AUSPICA che il Parlamento intervenga, per il capo I, in virtù di quanto sopra esposto e di quanto considerato nel documento accluso al presente ordine del giorno e parte integrante dello stesso;



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

RIBADISCE un'ottica di leale collaborazione tra gli Organi della Repubblica con l'obiettivo propositivo e costruttivo di:

- a) **perseguire ed assicurare l'equilibrio di bilancio quale irrinunciabile obiettivo politico ed istituzionale delle Regioni e degli Enti locali ma anche dello Stato**, a seguito degli impegni assunti con il cosiddetto *semestre europeo*, con strumenti che consentano la piena verificabilità dei dati, altresì scervi da sindacabilità di natura politica;
- b) **assicurare la piena responsabilizzazione politica degli organi di governo rispetto all'obiettivo di garantire l'equilibrio di bilancio, non solo dunque per la parte sanitaria** come previsto invece dall'attuale schema di decreto, **nel pieno rispetto del potere di verifica istituzionale delle Assemblee legislative e di sanzione del corpo elettorale**, a partire dal cosiddetto *inventario di fine legislatura* la cui definizione non può essere lasciata alla concertazione intergovernativa, con decreto di natura ministeriale; in particolar modo se lo strumento individuato (inventario) è finalizzato ad incidere sulla durata e sulle prerogative delle funzioni costituzionalmente garantite alle Regioni;
- c) **che si individuino meccanismi di collegamento**, anche alla luce degli strumenti contenuti nei decreti delegati già approvati ai sensi della legge 42 del 2009, **tra le procedure in essere al fine di coordinare tra loro tutti i momenti di verifica e controllo previsti dalla legislazione vigente a partire dalla definizione del patto di stabilità interno** così come evidenziato con l'ordine del giorno della Conferenza del 26 luglio 2010.